

# La classificazione dei crediti nel regime IFRS 9: impatto sulle valutazioni creditizie

di Fernando Metelli (\*)

Banca & Impresa

Il nuovo principio contabile risponde alle richieste di Governi ed Autorità di Vigilanza che hanno individuato, tra le cause della profonda crisi finanziaria occorsa nel 2008, la mancanza di prassi adeguate per la valutazione delle poste finanziarie da parte di banche e intermediari creditizi. Il FASB introduce, tramite l'IFRS 9, un modello valutativo che impone più rigorose analisi andamentali sulla qualità del credito, incidendo direttamente sulle conseguenze economiche di tali analisi.

## Introduzione: IFRS 9 e rischi di impatto sugli investimenti a medio/lungo termine

Il 26 settembre 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/17303 del 22 settembre 2016 (1) ed è pertanto definitiva l'adozione dei nuovi principi contabili internazionali, tra cui l'IFRS 9 (l'omologazione da parte dell'Unione Europea è in corso alla data di redazione del presente lavoro). Come noto, quest'ultimo sostituisce lo IAS 39 e la data di entrata in vigore è ormai definitiva: gennaio 2018.

In questa sede s'intende esaminare, piuttosto che il nuovo principio contabile in sé e le sue applicazioni pratiche, l'impatto che esso potrà generare nel rapporto tra banca (in qualità di erogatrice di credito) e impresa (ricevente credito). Il tema assume un rilievo particolare nell'attuale congiuntura, caratterizzata dal contrasto tra dichiarato impegno di governi e autorità nel sostegno agli investimenti privati, da un lato, riduzione dello *stock* di beni capitali e contrazione del credito bancario (Tavola 1) dall'altro.

Non è un caso che, in data 30 settembre 2016, il Parlamento Europeo abbia votato una proposta di risoluzione significativa, in cui "...riconosce che l'IFRS 9 rappresenta un miglioramento rispetto allo IAS 39..." ma "...richiede una valutazione d'impatto; osserva che, nel caso

dell'IFRS 9 non esiste una adeguata valutazione quantitativa d'impatto...". A tal proposito, il Parlamento:

- "invita lo IASB a procedere a un esame *post-attuazione* dell'IFRS 9 per individuare e valutare gli effetti indesiderati ... in particolare sugli investimenti a lungo termine";
- "... sottolinea l'importanza che gli investimenti a lungo termine rivestono per la crescita economica; è preoccupato dal fatto che il trattamento contabile previsto dall'IFRS 9 per taluni strumenti finanziari ... possa contrastare con l'obiettivo generale di promuovere gli investimenti a lungo termine..."

## Il modello di classificazione dei crediti nell'approccio IFRS 9

Da dove traggono origine le preoccupazioni del Parlamento Europeo?

Per rispondere, si ripercorre il modello proposto dallo IASB per la classificazione delle poste patrimoniali dell'attivo, tralasciando le altre previsioni dell'IFRS 9. Ci si riferisce, di seguito, alla categoria di attività che

### Note:

(\*) Chief Risk Officer, Alba Leasing S.p.A.

(1) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 257/1 del 23 settembre 2016.

l'IFRS 9 impone di valutare al costo ammortizzato, individuate in base a due elementi distintivi:

i. una caratteristica oggettiva: gli elementi contrattuali dell'attività. Si tratta di strumenti finanziari aventi caratteristiche di prestito, cioè tali da generare flussi finanziari da pagamento di interessi e quota capitale;

ii. una caratteristica soggettiva: il modello di *business* utilizzato per la gestione dell'attività finanziaria. Il prestito è originato da un soggetto per cui il *business model* prevede benefici connessi ai flussi periodici di pagamento (interessi e capitale) e non alla compravendita degli stessi (2).

Vi trovano perfetta corrispondenza i finanziamenti erogati dall'intermediario creditizio, rappresentati alla voce crediti dell'attivo di stato patrimoniale: non sono oggetto di compravendita e generano periodici flussi di cassa.

Vale fare una premessa: la normativa corrente prevede che i crediti siano distinti, a fini di esposizione in bilancio e di monitoraggio gestionale, tra *performing* (crediti *in bonis* con eventuale scaduto non superiore a 90 giorni) e *non performing* (i deteriorati, a loro volta differenziati, nel nostro ordinamento di vigilanza, tra scaduti, inadempienze probabili e sofferenze). La distinzione guida due differenti approcci valutativi oggi regolamentati dallo IAS 39: a) per i crediti *performing* è richiesto di implementare una metodologia in grado di identificare e determinare le riduzioni di valore connesse al rischio di credito, sostenute ma non riportate (*incurred but not reported*). La valutazione dei crediti *in bonis* riguarda quindi portafogli di attività ai quali, seppur non siano stati riscontrati specifici elementi di perdita pertinenti le singole poste, è attribuibile una sorta di "perdita latente". La prassi sviluppata negli anni ha attinto alle disposizioni di vigilanza note come Basilea 2 (la seconda riforma proposta dal Comitato di Basilea): i fenomeni latenti sono determinati in base all'esperienza storica sulle perdite effettivamente conseguite per attività con caratteristiche tra di loro analoghe. L'esperienza

viene desunta dalle serie storiche delle inadempienze conservate nei database dell'intermediario: si assume che le perdite annue registrate in passato siano destinate a ripetersi e pertanto possano essere considerate latenti nel portafoglio, prossime a manifestarsi; queste sono stimate in un orizzonte temporale di 12 mesi, ricorrendo alle indicazioni del Comitato di Basilea in tema di probabilità di *default*. La brevità dell'orizzonte temporale - il periodo di 12 mesi - e la qualità creditizia - si sta parlando di portafoglio *in bonis* - fanno sì che tale accantonamento (riduzione di valore del credito) sia di entità limitata. A titolo di esempio, l'esperienza corrente di chi scrive rileva valori nella fascia 0,70%-1% sul valore del credito. Si parla, a questo proposito, di "collettiva" perché la valutazione non viene effettuata per singolo credito, ma seguendo un approccio in monte per crediti con caratteristiche omogenee: ad esempio crediti *retail*, *corporate*, ecc.;

b) i crediti *non performing* devono essere invece valutati imputando una stima di perdita ben maggiore, individuale per singola esposizione, valutando il credito in base alla stima dell'importo recuperabile, attualizzato alla data.

Con l'IFRS 9 si passa ad un nuovo modello, basato sulla distinzione in tre aggregati, i c.d. *stage* (Tavola 2):

1) *stage 1*: contempla i crediti *performing* per cui il rischio creditizio è basso; la valutazione di bilancio viene effettuata prevedendo un accantonamento pari alla "perdita attesa" (*expected loss*) su un orizzonte temporale di 12 mesi. Non dovrebbe cambiare nulla rispetto ad oggi;


2) *stage 2*: è la vera novità, perché, nell'ambito dei crediti *performing*, devono essere identificate quelle esposizioni per cui si è verificato un significativo aumento del rischio rispetto al momento dell'erogazione;

3) *stage 3*; si tratta dei crediti *non performing*, così come oggi sono classificati.

**Nota:**


(2) In caso contrario è necessario procedere alla valutazione al *fair value*.

**Tavola 1 - Variazione % annua dello stock di capitale al netto ammortamenti (istogrammi) e credito a famiglie e imprese non finanziari (linea continua) valori nominali non deflazionati**



Elaborazione autore su dati Banca d'Italia, ABI.

**Tavola 2 - La ripartizione dei crediti in tre stage**



## La valutazione dei crediti nello stage 2

Il meccanismo posto in essere è finalizzato a permettere una più tempestiva registrazione delle perdite nei bilanci degli enti creditizi: in particolare, l'introduzione dello *stage 2* costringe a identificare sin da subito quei

crediti che, seppur *performing*, rivelano i primi segni di deterioramento sebbene non ancora palesati. Per questi, è maggiore la probabilità che si manifesti, in futuro, un inadempimento vero e proprio da parte del debitore e, di conseguenza, una perdita per il finanziatore.

Ciò che preme evidenziare, a nostri fini, è che la valutazione dei crediti appartenenti allo *stage 2* deve essere effettuata imputando una stima di perdita di importo superiore a quello previsto per lo *stage 1*, il che è connesso all'aumento del rischio rilevato. In sostanza, più accantonamento per rischio di credito.

In particolare, l'IFRS 9 prevede che tale accantonamento sia pari alla perdita attesa non più nei 12 mesi successivi - come per lo *stage 1* e coerentemente alla prassi oggi vigente - ma sull'orizzonte temporale pari all'intera vita del finanziamento (*lifetime expected loss*): la stima di perdita aumenta, quantomeno per i contratti di durata pluriennale quali mutui, finanziamenti a medio/lungo termine e *leasing*, poiché il rischio cresce man mano si estende l'orizzonte temporale di riferimento. Dal momento che i criteri previsti per lo *stage 1* sono sostanzialmente in linea con quelli oggi utilizzati dalle banche per l'intero portafoglio *in bonis*, è ovvio attendersi un aumento degli accantonamenti complessivi, per effetto di un intervento più oneroso nello *stage 2* rispetto all'1.

Nella determinazione della perdita attesa L'IFRS 9 precisa che dovranno essere utilizzate informazioni disponibili e dati storici derivanti dall'esperienza anche di attività comparabili, analisi proprietarie dell'impresa creditizia, *rating* interni, senza tralasciare informazioni prospettiche esterne tra cui variabili macroeconomiche: un quadro operativo abbastanza complicato.

È chiaro come lo schema dell'IFRS 9 abbia impatti sulla gestione degli impieghi da parte delle imprese creditizie: esisterà un aggregato di posizioni (cioè di debitori) che richiederanno maggiori accantonamenti, con immediate conseguenze sulla redditività; inoltre, si creeranno incentivi a definire con più rigore le politiche creditizie, aggiustando con precisione il prezzo del credito e/o selezionando all'origine la clientela in funzione del rischio corrente e di quello atteso.

Si tratta di tematiche già introdotte nella regolamentazione di vigilanza bancaria con la riforma di Basilea 2, oggi incorporate nella Direttiva comunitaria sull'adeguatezza patrimoniale di banche e imprese di investimento, che saranno rafforzate dallo schema dell'IFRS 9.

## I crediti performing ma rischiosi

Si parla qui di crediti che, seppur *performing*, hanno subito un deterioramento del merito creditizio a causa di eventi osservabili e ciò fa presumere una manifestazione di perdita in futuro.

L'individuazione, tra i crediti *performing*, delle posizioni che presentano un grado di rischio maggiore del "normale" è un obiettivo che le autorità di vigilanza perseguono da tempo. Già nel 2014 era stato introdotto il concetto di crediti *forborne*, oggetto di concessione (*forbearance*) a seguito di una situazione di difficoltà del debitore (3): tipico esempio è la rinegoziazione della scadenza sui finanziamenti a termine che riduce, nel breve periodo, il peso del servizio del debito; la condizione è che vi sia stato un peggioramento della situazione economico patrimoniale dell'impresa debitrice e che la concessione rappresenti un ragionevole strumento per farvi fronte.

La normativa del 2014 è stata l'occasione per un'attenta verifica delle pratiche di gestione del rischio, dal momento che la persistenza di bassi tassi d'interesse e l'accresciuta attenzione al rischio reputazionale hanno generato, negli anni, un aumento delle pratiche di *forbearance*, specialmente per le esposizioni immobiliari, sia *retail* che *corporate*. Si sono diffuse pratiche di concessioni attuate prima della manifestazione di inadempienza o alla sua primissima occorrenza per evitare un deterioramento imminente. Nel portafoglio dei crediti *in bonis*, quindi, esiste già oggi un aggregato (*forborne performing*) a cui appartengono i crediti che - seppur senza scaduto - hanno fruito di una forma di beneficio: dato che la motivazione sottostante la concessione è da individuarsi in un aumento del rischio, la norma prevede un periodo di due anni (*probation period*) entro il quale il debitore è osservato speciale. È sufficiente uno scaduto superiore a 30 giorni o la necessità di effettuare una seconda concessione perché la posizione debba essere classificata tra le deteriorate (presumibilmente tra le inadempienze probabili), dalle quali non può essere riportata tra i

### Nota:

(3) Paragrafi 163-179 del *Final Draft ITS Included in EBA/ITS/2013/035*. In cui si dice che (Art. 163): *Forbearance measures consist of concessions towards a debtor facing or about to face difficulties in meeting its financial commitments (financial difficulties).*

*performing*, anche in assenza di impagato, prima di un ulteriore periodo di 12 mesi (4).

Si viene ora al modello dell'IFRS 9, che non definisce una precisa soglia per individuare l'aumento del rischio lasciando alle singole istituzioni la libertà di decidere. Valgono comunque alcune regole, talune definite dallo stesso FASB, altre di portata sommaria.

In generale, la verifica di variazione nel rischio deve essere effettuata sulla base di informazioni ragionevoli e acquisibili senza costi eccessivi (*reasonable and supportable information that is available without undue cost of effort*), con particolare riguardo a:

1) indicatori di mercato con valenza segnaletica;

2) fattori interni e informazioni sul debitore.

Data l'importanza del tema, anche l'Autorità Bancaria Europea (EBA) si è pronunciata e, nel documento di consultazione pubblicato a luglio 2016, è indicata una lista non esaustiva di situazioni correlate al significativo aumento del rischio; si tratta di indicazioni generiche, riferibili per lo più a situazioni ambientali e situazioni specifiche del debitore.

### La rilevazione del significativo aumento del rischio

Cosa vuol dire un significativo aumento del rischio? Innanzi tutto l'IFRS 9 precisa chiaramente che l'assegnazione dell'attività allo *stage 2* non è legata alla rischiosità assoluta dell'esposizione, ma alla sua variazione: il rischio, nel nostro caso, deriva da un peggioramento del merito creditizio rispetto ad una situazione iniziale di rilevazione.

In linea generale, possono essere citati tre principali ambiti da cui rilevare informazioni sulla variazione del rischio:

1) esistenza di una concessione e, pertanto, sussistenza della caratteristica di credito *forborne*. Come detto in precedenza: la concessione perfezionata a fronte di una difficoltà del debitore, sopravvenuta successivamente all'erogazione del credito, certifica l'aumento del rischio. I crediti *forborne performing* saranno classificati nello *stage 2*;

2) esistenza di scaduto. Si presume che sussistano i requisiti per una classificazione nello *stage 2* e per effettuare un accantonamento misurato dalla perdita attesa lungo la vita residua del credito, qualora vi sia uno scaduto maggiore di 30 giorni. È ammesso derogare

da tale presunzione solo se si possono opporre evidenze empiriche che non vi sia correlazione tra un inadempimento di 30 giorni e la probabilità di *default* (il che non è facile da dimostrare);

3) aumento della probabilità di *default* rispetto a quella rilevata alla data di erogazione. La probabilità di *default* attribuisce al singolo debitore un merito creditizio e un conseguente livello di rischiosità; registrarne la variazione è un metodo immediato e oggettivo per rilevare una variazione di rischio.

Quest'ultimo punto merita un approfondimento, dal momento che il valore della probabilità di *default* è l'output dei sistemi di *rating* interni, ormai ampiamente diffusi tra gli intermediari creditizi. Vale ricordare che il *rating* interno sintetizza diverse informazioni sul debitore desunte da bilanci, banche dati e credit bureau esterni, nonché da archivi andamentali interni alla banca, e le normalizza in un livello di *rating*, nell'ambito di una scala predefinita. A tale livello è associata una probabilità di *default* che caratterizza ogni classe di *rating*. L'attribuzione di un *rating* è in grado di influenzare:

- le politiche di *pricing*: ad un *rating* di basso livello è associato un elevato rischio e questo chiede di essere remunerato adeguatamente (ad esempio da uno *spread* maggiore);

- le politiche creditizie: l'ente erogatore può decidere *ex-ante* il livello di rischio desiderato, anche in funzione della remunerazione attesa. Ciò premesso, la prima e immediata applicazione del modello elaborato dal FASB sta proprio nell'analisi dei *rating* interni e della loro dinamica. Rilevare l'aumento della probabilità di *default* tra due periodi di osservazione è il modo più immediato per registrare la variazione del rischio. Va da sé che la scelta del modello di calcolo della probabilità di *default* all'origine dell'esposizione risulta di estrema importanza perché il significativo aumento

#### Nota:

(4) La definizione EBA richiama il concetto di esposizioni ristrutturate, esposizioni per le quali, a causa del deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore, vengono modificate le originarie condizioni contrattuali (riscadenziamento dei termini, riduzione del debito e/o degli interessi) unaperdita ormai abbandonato dalla vigente classificazione dei crediti *non performing*, anche tenuto conto dei maggiori vincoli di gestione e classificazione imposti dalle norme di vigilanza.

del rischio sarà valutato rispetto al valore iniziale.

L'approccio dovrà essere corredato da non poche analisi operative, tenendo conto che il concetto di "significativo" potrà basarsi esclusivamente su analisi statistiche solo nel caso di portafogli *retail* molto diversificati, altrimenti dovrà far ricorso anche a criteri qualitativi. Si analizzano ora i principali elementi di complessità.

In primo luogo, andrà considerato che esiste una relazione tra vita residua del credito e probabilità di *default*: questa infatti diminuisce - a parità di condizioni - man mano si riduce l'orizzonte temporale di riferimento, essendo il rischio funzione anche del tempo. Tale evidenza rende impossibile giudicare l'eventuale aumento del rischio confrontando solo valori assoluti a due date; nel caso di contratti a termine (mutui e *leasing*), se la probabilità di *default* rimanesse invariata per anni, questa evidenza potrebbe essere considerata un aumento del rischio di credito.

Inoltre, non tutti i crediti potranno essere trattati nello stesso modo: se la probabilità di *default* fosse molto bassa al momento dell'erogazione, anche una modesta variazione in peggio potrebbe essere soppesata come indice di significativo peggioramento; per contro, se la stessa probabilità fosse già alta all'inizio lo stesso cambiamento potrebbe essere non rilevante e non determinare un significativo decremento del merito creditizio.

La capacità di ricostruire la storia della qualità creditizia delle esposizioni giocherà un ruolo determinante nella nuova metodologia. È però evidente il carattere relativo delle valutazioni effettuate da parte di diverse imprese creditizie: differenti giudizi di rischio nella fase di erogazione e, successivamente, diversi corredi informativi, possono far sì che i crediti verso una stessa impresa siano classificati nello *stage* 2 da un ente creditizio e nello *stage* 1 da un altro. Molto dipenderà anche dalla propensione al rischio e dalle specifiche caratteristiche del portafoglio impieghi.

Un'ulteriore evidenza di attenzione sta nella possibilità di ricorrere, per il calcolo della perdita attesa *lifetime*, ai c.d. modelli multiperiodali, che giungono a determinare una probabilità di *default* su più anni (periodi); un orizzonte temporale esteso aumenta però l'incertezza e riduce l'affidabilità di ogni stima. È quindi prevedibile anche un aumento

del c.d. rischio modello: minore accuratezza delle stime e maggior complessità gestionale.

Quali effetti si produrranno nell'allocazione delle risorse è tutto da dimostrare. Dovrà essere tenuto in debito conto che, qualora non esistesse un adeguato corredo informativo e non sia possibile rilevare oggettivamente la variazione di merito creditizio, andrà comunque applicata la valutazione più prudente, cioè la perdita attesa calcolata sull'intera vita residua. Si tratta di un forte incentivo a raccogliere e gestire al meglio le informazioni utili alle analisi di portafoglio.

### Prevedibili impatti su finanziamenti a medio/lungo termine

Si comprende ora meglio la preoccupazione formulata dal Parlamento Europeo nella risoluzione citata in apertura. Non a caso il Comitato di Basilea ha pubblicato, ad inizio ottobre, due documenti di consultazione concernenti l'implementazione dell'IFRS 9, aventi particolare riguardo all'impatto sul patrimonio regolamentare di banche e intermediari. Il Comitato ha anche avviato una raccolta di dati e informazioni direttamente dalle banche; tutto ciò potrebbe portare a interventi nel corpo normativo che disciplina il computo del patrimonio regolamentare. Questo completa il quadro di attesa già descritto dalla risoluzione del Parlamento Europeo e certifica l'attenzione da porre ai nuovi temi introdotti dall'IFRS 9.

Il nuovo approccio determinerà un incremento delle rettifiche su crediti, in una crescita di complessità gestionale nei processi di accantonamento: si pensi alle novità connesse al calcolo di misure diverse di perdita attesa (una a 12 mesi e altre su diversi orizzonti), alle problematiche di identificazione del significativo aumento del rischio e di valorizzazione delle variabili macroeconomiche.

Naturalmente la cautela sarà maggiore per i prodotti di credito a lunga scadenza, dove l'effetto della *lifetime expected loss* è maggiore, e questo potrebbe portare ad una revisione del catalogo prodotti da parte degli enti creditizi. Sempre più intermediari ricorrono ai sistemi di *rating* interni per definire sia le politiche di erogazione che il *pricing* degli stessi; come noto, ad ogni livello di *rating* è associata una probabilità di *default* e il prezzo del credito deve remunerare tale rischio, oltre a coprire i costi di

raccolta e quelli di struttura. Difficile non pensare che il *pricing* dei finanziamenti, specialmente se a scadenza protratta, sarà formulato tenendo conto delle possibili variazioni di *stage* e delle probabilità di *default* pluriannuali.

Senza sottovalutare il fatto che, così come si rileva l'aumento del rischio, si registrerà anche la riduzione del rischio: si introducono elementi di variabilità a loro volta destinati a generare volatilità negli accantonamenti (quindi a conto economico); un fattore di incertezza da soppesare nelle attività di pianificazione da parte di banche e intermediari, con conseguenze dirette sulle politiche creditizie. Il timore di un innalzamento del costo del credito e di una possibile penalizzazione per le forme di credito oltre il breve termine appare fondata: quest'ambito dovrà essere meglio esplorato nel periodo rimanente all'entrata in vigore dell'IFRS 9.

### Conclusioni

In questo lavoro è stato analizzato l'IFRS 9 sotto il profilo della classificazione dei cre-

diti e della loro valutazione di bilancio, con particolare riguardo all'accantonamento da effettuarsi per rilevare la perdita attesa; tale accantonamento è funzione della rischiosità attribuibile alla singola posizione/debitore. Ciò comporta l'obbligo di rilevare in bilancio le variazioni di rischio che si manifestano nel corso del tempo, sia in aumento che in riduzione. La dinamica del merito creditizio afferente i singoli debitori avrà pertanto immediata ripercussione a conto economico e ciò condurrà a più attente politiche di selezione e *pricing* del credito da parte di banche e intermediari. Quali effetti si produrranno nel rapporto banca-impresa è presto per dirlo con sicurezza.

È però certo che si sta introducendo un ulteriore elemento di complessità nella relazione banca-impresa e quest'ultima avrà tutto l'interesse a comprendere le valutazioni che l'ente erogatore effettua circa quelle dinamiche di rischio, poiché esse potranno determinare vincoli ad ottenere ulteriore credito.

## Amministrazione & Finanza.

Oggi anche da PC, Tablet e Smartphone.

Registrati subito su [www.edicolaprofessionale.com](http://www.edicolaprofessionale.com)

